



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare**  
Settore Welfare Pubblico e Privato

Roma, 31/03/2020

Prot. 0002286

**Oggetto:** Indennità DL. 18/2020 - Istruzioni Inps presentazione domande e chiarimenti

Facciamo seguito alla Comunicazione, prot. n. 0002278, del 31 marzo 2020, per illustrare nel dettaglio i contenuti della Circolare Inps n. 49 - recante dei chiarimenti e le istruzioni per la presentazione delle domande di accesso alle indennità introdotte con il Decreto Cura Italia - per quanto di interesse per il sistema.

**Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27 del DL. 18/2020)**

- destinatari dell'indennità: liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attiva al 23 febbraio 2020.  
L'Inps ha chiarito che l'indennità è rivolta ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020, **compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomi** (art. 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla Gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge n. 335/1995).
- requisiti d'accesso:
  - iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335;
  - non essere titolari di trattamento pensionistico diretto;
  - non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, alla data di presentazione della domanda.  
I collaboratori coordinati e continuativi devono, dunque, essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con versamento dell'aliquota contributiva pari al 34,23%, per l'anno 2020.
- misura e caratteristiche dell'indennità: è prevista un'indennità pari a 600 euro, per il mese di marzo 2020.  
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito.  
Per il periodo di godimento dell'indennità non è riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare ne' l'accredito di contribuzione figurativa.
- erogazione e limiti dell'indennità: l'indennità è erogata dall'Inps, nel limite di spesa complessivo fissato a 203,4 milioni di euro per l'anno 2020, che provvede anche a monitorare che sia rispettato il limite suindicato.



## **Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO (art. 28 del DL. 18/2020)**

- destinatari dell'indennità: tutti gli iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.  
A tal proposito, viene chiarito che, tra i beneficiari dell'indennità in parola, sono **ricompresi i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti**.
- requisiti d'accesso:
  - non essere titolari di trattamento pensionistico diretto;
  - non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.  
L'Inps ha specificato che tra i beneficiari sono ricompresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla **gestione autonomi commercianti**, oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'**Enasarco**.
- misura e caratteristiche dell'indennità: è prevista un'indennità pari a 600 euro, per il mese di marzo 2020.  
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito.  
Per il periodo di godimento dell'indennità non è riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare né l'accredito di contribuzione figurativa.
- erogazione e limiti dell'indennità: l'indennità è erogata dall'Inps, nel limite di spesa complessivo fissato a 2.160 milioni di euro per l'anno 2020, con monitoraggio da parte dello stesso Istituto del rispetto di tale limite.

## **Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29 del DL. 18/2020)**

- destinatari dell'indennità: lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
- requisiti d'accesso:
  - non essere titolari di trattamento pensionistico diretto;
  - cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  - non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
- misura e caratteristiche dell'indennità: è prevista un'indennità pari a 600 euro, per il mese di marzo 2020.  
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito.  
Per il periodo di godimento dell'indennità non è riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare né l'accredito di contribuzione figurativa.  
Posto che la cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro deve essere avvenuta con un **datore di lavoro** rientrante nei **settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali**, al fine di individuare la platea dei potenziali beneficiari dell'indennità, l'Inps ha individuato i codici CSC (Codice Statistico Contributivo) associabili alle attività inerenti ai predetti settori, riportati nella Circolare n. 49.
- erogazione e limiti dell'indennità: l'indennità è erogata dall'Inps, nel limite di spesa complessivo fissato a 103,8 milioni di euro per l'anno 2020, che provvede anche a monitorare che sia rispettato il limite suindicato.



### **Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38 del DL. 18/2020)**

- destinatari dell'indennità: lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.
- requisiti d'accesso:
  - non essere titolari di trattamento pensionistico diretto;
  - essere in possesso di almeno 30 contributi giornalieri versati nel Fondo nell'anno 2019, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 sempre nell'anno 2019;
  - non essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
- misura e caratteristiche dell'indennità: è prevista un'indennità pari a 600 euro, per il mese di marzo 2020.  
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito.  
Per il periodo di godimento dell'indennità non è riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare ne' l'accredito di contribuzione figurativa.
- erogazione e limiti dell'indennità: l'indennità è erogata dall'Inps, nel limite di spesa complessivo fissato a 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, con monitoraggio da parte dello stesso Istituto del rispetto di tale limite.

### **Presentazione della domanda di accesso alle indennità**

Come già anticipato con precedente comunicazione, le domande potranno essere presentate all'Inps, a partire da domani 1° aprile, solo con **modalità telematiche, direttamente dagli interessati o per il tramite di Enti di Patronato**.

Sarà dunque possibile procedere, oltre appunto avvalendosi dei servizi dell'Istituto di Patronato, anche alla compilazione delle richieste tramite:

- ✓ il **portale Inps**, al quale accedere mediante:
  - una delle seguenti credenziali:
    - PIN rilasciato dall'Inps (sia ordinario, sia dispositivo);
    - SPID di livello 2 o superiore;
    - Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
    - Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  - il PIN semplificato - qualora non si fosse in possesso delle suindicate credenziali - da richiedere tramite il sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), utilizzando il servizio "Richiesta PIN", oppure chiamando il Contact Center, al numero verde 803.164 o al numero 06.164164 (cfr. Comunicazione prot. n. 0002259 del 27 marzo 2020).  
Una volta ricevuto il PIN, via SMS o via email, basterà inserire - anche in tal caso - la sola prima parte dello stesso.
- ✓ il **Contact center integrato**, telefonando ad uno dei numeri di seguito riportati e comunicando all'operatore la sola prima parte del PIN:
  - numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente);
  - numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento).

L'attivazione di questo nuovo servizio verrà comunicata con specifico messaggio Inps di prossima pubblicazione.

## **Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al DL. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali**

Come noto, le indennità in esame (oltre all'indennità per il lavoratori del settore agricolo) **non sono cumulabili tra loro** e **non** vengono **riconosciute** in caso di **fruizione del reddito di cittadinanza**.

In merito alla possibilità di fruizione delle suddette indennità, l'Inps ha inoltre precisato quanto segue:

- tali indennità non possono essere erogate qualora il potenziale beneficiario sia titolare di pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'AGO e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative dell'Assicurazione generale obbligatoria, degli enti di previdenza e delle casse professionali;
- tali indennità sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie da borse-lavoro, stage e tirocini professionali nonché con i premi o sussidi per finalità di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, ma solo in caso di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

L'incompatibilità è prevista anche con la cosiddetta Ape Sociale nonché con l'assegno ordinario di invalidità.

Le indennità previste per i liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa risultano compatibili e cumulabili con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Mentre, le indennità previste per il lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e per i lavoratori dello spettacolo sono compatibili e cumulabili con l'indennità di disoccupazione NASpI.

Per maggiori dettagli e per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia alla Circolare n. 49 del 30 marzo 2020.

Il Responsabile  
f.to Dr. Dott. Marco Abatecola

Rif: [Circolare Inps n. 49 del 30.3.2020](#)

Comunicazione prot. n. 0002278 del 31.3.2020

Comunicazione prot. n. 0002276 del 31.3.2020

Comunicazione prot. n. 0002259 del 27.3.2020